



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 26 febbraio 2016

Protocollo: 24497 /RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni interregionali, regionali ed
interprovinciale delle dogane

Agli Uffici delle dogane

OGGETTO: Utilizzo dei crediti di accisa risultanti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 26 e 55 del D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 - Trasferimento contabile tra province nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

L'accertamento e la liquidazione dell'accisa nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica vengono effettuati sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ai sensi dell'articolo 26, comma 13 e dell'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 (Testo Unico Accise).

Il pagamento dell'accisa per ciascun anno è effettuato, alle scadenze stabilite per tali settori, in rate di acconto mensili determinate in sede di dichiarazione annuale, sulla base dei consumi accertati nella medesima dichiarazione.

La differenza tra l'accisa liquidata, risultante dalla dichiarazione annuale e i ratei d'acconto, calcolati nella precedente dichiarazione e riportati nell'apposito quadro di riepilogo e saldo dell'accisa, determina il conguaglio dell'imposta da versare, qualora risulti a debito, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per il settore del gas naturale, ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per il settore dell'energia elettrica.

Qualora, invece, dalla dichiarazione annuale risulti un credito d'imposta, lo stesso può essere scomputato a partire dalla prima rata di acconto utile, ovvero ne può essere richiesto il rimborso ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Accise.

Risulta quindi risolutivo il momento della presentazione della dichiarazione annuale per la definizione del debito di accisa relativo all'anno d'imposta di riferimento e dei nuovi ratei mensili in acconto.

Le suddette rate di acconto sono determinate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente e la ripartizione contabile è per ambiti

provinciali; conseguentemente i soggetti che svolgono attività di vendita ai consumatori finali, maturano tanti conguagli a credito o a debito quante sono le province in cui operano.

Per effetto di tale meccanismo, può verificarsi che al conguaglio a credito maturato non corrisponda nella medesima provincia un debito, per i successivi versamenti di acconto, di pari importo.

In relazione alla situazione sopra descritta, al fine di evitare esposizioni finanziarie alle quali non corrisponde una effettiva posizione debitoria, alcuni operatori hanno già richiesto di utilizzare il credito maturato su una o più province a copertura di un debito esistente su province diverse.

Al fine di uniformare le modalità operative per consentire agli operatori dei settori sopramenzionati di poter *trasferire contabilmente* tali crediti a copertura di posizioni debitorie in essere presso altre province, relative al medesimo capitolo d'imposta, in vista della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni sopramenzionate, si forniscono le istruzioni di seguito indicate.

L'operatore che intende avvalersi del trasferimento contabile del credito di cui sopra, risultante dalla dichiarazione annuale, presenta, almeno 10 giorni prima della data dalla quale intende utilizzare il credito, un'istanza sia all'Ufficio delle dogane competente sulla provincia presso la quale è sorto il credito, che all'Ufficio delle dogane presso cui si vuole trasferire il credito.

Si evidenzia che l'istanza di trasferimento del credito potrà essere avanzata per la parte eccedente l'importo complessivo delle rate dovute nell'anno nella provincia presso cui il credito è sorto.

L'Ufficio delle dogane, presso cui è emerso il credito da dichiarazione, procede tempestivamente al riscontro dell'esistenza dello stesso, sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione presentata, e alla quantificazione del credito da trasferire contabilmente, dandone comunicazione al più presto e comunque non oltre 30 giorni, sia all'Ufficio delle dogane presso cui deve essere trasferito che all'operatore richiedente.

Gli Uffici interessati apportano, quindi, per quanto di rispettiva competenza, gli opportuni conseguenti adeguamenti contabili.

Gli adempimenti amministrativi espletati per consentire l'utilizzo del credito eccedente gli importi dovuti per la provincia di competenza in altra provincia, nel ristretto lasso di tempo assegnato, si sostanziano in un mero riscontro della sussistenza del credito nella dichiarazione presentata sulla base dei dati dichiarati e delle altre eventuali informazioni in proprio possesso e non costituiscono pertanto accertamento e/o riconoscimento del credito spettante. Tali attività, quindi, non esauriscono i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria di cui all'art. 15 del Testo Unico Accise sulle dichiarazioni presentate, anche ai fini del recupero dell'accisa, eventualmente dovuta e non versata, nonché

dell'applicazione di sanzioni per le irregolarità che saranno riscontrate nell'ambito delle attività di controllo espletate.

Si ricorda, nell'occasione, che il sistema di devoluzione che interessa le regioni a statuto speciale (RSS) e le provincie autonome di Trento e Bolzano, pone necessariamente dei limiti ai trasferimenti contabili dei crediti di accisa afferenti i citati settori d'imposta. Conseguentemente, il trasferimento contabile dei crediti di accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale sarà consentito esclusivamente per crediti maturati tra provincie appartenenti a regioni a statuto ordinario o tra provincie appartenenti alla medesima regione a statuto speciale.

Le Strutture territoriali di questa Agenzia sono invitate a dare puntuale attuazione alle istruzioni contenute nella presente al fine di assicurare l'uniformità di comportamento dell'Amministrazione finanziaria sul territorio nazionale nonché a fornire le opportune indicazioni all'utenza interessata.

F.to Il Direttore Centrale

Prof. Avv. Arturo Tiberi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.L.gs 39/93*